

A.S. 2111
Emendamento
Art. 32

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

"1-bis. Sono ricompresi nei livelli essenziali di assistenza di cui al comma 1 i percorsi assistenziali a domicilio costituiti da trattamenti medici, riabilitativi e infermieristici garantiti alle persone non autosufficienti, con patologie in atto o esiti delle stesse, nonché con patologie che richiedono continuità assistenziale ed interventi programmati articolati sui sette giorni. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 3-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche e integrazioni, i servizi a domicilio sono integrati da prestazioni formali e informali di aiuto personale e assistenza tutelare alla persona, erogate secondo modelli assistenziali disciplinati dalle Regioni e a carico del Servizio sanitario nazionale per una quota pari al 50%, in riferimento a quanto garantito in caso di interventi di assistenza sociosanitaria residenziale e semiresidenziale alle persone non autosufficienti."

LEPRI, MATURANI, SILVESTRO, DE BIASI, MATTESINI, COLLINA, DI GIORGI



32.7